Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540138
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1973.

Sostituzione di membro in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, numero 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Vista la lettera in data 28 marzo 1973, n. 379 con la quale il presidente del Consiglio superiore ha comunicato che il prof. Attilio Moretti, direttore del servizio geologico d'Italia e membro esperto del predetto consesso, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico;

Ritenuto che in sua vece possa essere nominato il prof. dott. Alfredo Iacobacci che attualmente svolge le funzioni di direttore del servizio geologico d'Italia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. dott. Alfredo Iacobacci è nominato membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del prof. Attilio Moretti, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1973

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Registro n. 14, foglio n. 160

(10753)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, con cui è stato istituito l'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso »;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del detto ente;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione, dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'Amministrazione provinciale di Torino;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un sessennio sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente « Parco nazionale del Gran Paradiso » i signori:

Ceriana avv. Giuseppe;
Peyronel prof. Bruno;
Salsotto dott. Attilio;
Vercellone prof. Paolo,

su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Crosa prof. Giuseppe,

su designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Allera geom. Marco;
Barmaz Michele;
Daynè Vittorio;
Ronc Mario,

su designazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Berlanda arch. Franco;
Cavallo-Perin Giorgio;
Ferrero geom. Riccardo;
Oberto-Tarena avv. Gianni,

su designazione dell'Amministrazione provinciale di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì **16** *luglio* **1973**
Registro n. 10 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* **51**

(10740)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Classificazione del porto di Gela e dell'approdo di Sarroch ai sensi dell'art. 13 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, n. 1297 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, n. 820, istitutivi di una corporazione di piloti, rispettivamente nel porto di Gela e nell'approdo di Sarroch, ai sensi dell'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 13 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che autorizza il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad apportare, stabilendone la decorrenza, aggiunte e variazioni ai gruppi di porti, ove è istituito il servizio di pilotaggio, contemplati al punto *P*) delle tabelle allegate alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti;

Considerata la necessità di provvedere all'inserimento del porto di Gela e dell'approdo di Sarroch nelle tabelle delle retribuzioni, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, dalla data di istituzione delle rispettive corporazioni dei piloti e, comunque, da data non anteriore al 1° settembre 1967;

Viste la tabella G.M. n. 2, lettera *P*) allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 e la tabella, lettera *P*), allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27;

Ritenuto che, sulla base dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni percepite dai piloti delle suddette corporazioni, il porto di Gela e l'approdo di Sarroch vanno inseriti nel I gruppo di porti di cui alle indicate tabelle;

Decreta:

Il porto di Gela e l'approdo di Sarroch sono inseriti nel I gruppo di porti di cui alla lettera *P*) della tabella delle retribuzioni G.M. n. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 e alla lettera *P*) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione delle rispettive corporazioni dei piloti e, comunque, da data non anteriore al 1° settembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(10693)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, che dispone l'integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1972, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del predetto ente;

Considerato che il dott. Emanuele Mario Bosio, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente, in rappresentanza degli enti interessati e su designazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Emanuele Mario Bosio con l'avv. Giuseppe Alibrandi in conformità alla designazione effettuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Alibrandi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza degli enti interessati ed in sostituzione del dott. Emanuele Mario Bosio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10754)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità alle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Alessandria - grandinate del 28 maggio e 8 giugno 1973:

comune di Arquata Scrivia, per le località Valle Predella Campora, Ospedale, Rodinaro, Istorino, Locasale, Dietro Castello, Re Conca, Ventino, Borca, Vocemola;

comune di Capriata d'Orba, per le località Auriliana, Parodine, Pratalborata;

comune di Carpeneto, per le località Giovanna Vecchia, Tripolina, Ccnona, Rocco, Mongina, Madonna Villa, Magnona, Moglia, Boschi, Malora;

comune di Castelletto d'Orba, per le località Cielo, Gallaretta Pregatti, Brovetta, Croce, Campagna, Cereto, Madonnina Vigo, Piazzola, Passaronda, Crebini, Cazzuli, Gallina, Bicocca, Calzana, Trivoli, S. Stefano, Gazzolo;

comune di Gavi Ligure, per le località Valletta, Bontempa, Sgavenna, Nebbioli, Zerbetta, Pratolungo, Valle, Collina del Forte, Val Cheirasca, Collina Piana, Valrossara, Lungarola, Valle Lemme, Rovereto;

comune di Montaldo Bormida, per le località Carline, Casa Nuova, S. Nicolao, Mondovasso, Bovasso, Rongelina, Ritano Lupi;

comune di Parodi Ligure, per le località Tramontana, Cà di Massa, Carlona, Zerba, Boschi;

comune di Roccagrimalda, per le località Schierano, Lovazzolo, Carniglia, Pizzia, Rio Maggiore, Borella, Torci, Cicala Carrara, Val del Prato, Spongara;

comune di San Cristoforo, per l'intero territorio comunale;

comune di Serravalle Scrivia, per le località Crenna Inferiore, Grilla, Pernigotta;

comune di Acqui Terme, per le località Monterosso, Valle Faetta, Maggiora, Costa, Valle, Cavalleri;

comune di Alice Bel Colle, per le località Spagna, Causolo, Gavanna, Moglie, Venturina, Campo Lungo, Costa, Cornaleto, Mandorle, Pian delle Canne, Pagliaro, Isola, La Rossa, Fraschetta, Pallacina Dell'Orso;

comune di Strevi, per le località Bagnario Superiore, Ghisone, Marchesa, Ciliegia, Masino, Valle Fredda, Cavannole, Roncolato, Carpeneto, Casolo, Fogliaca, Zacconi, Saltaruzzo, Pineto, Bassa, Sciarello, Pian della Valle, Borgo Nuovo, Valle Viotti, Garabello, Pesce, La Piana Rossa, Ghiaia, Oltre Bormida, Bagnaria, Caserotte, Valle Ghisona;

comune di Cassine, per le località Borella, Valtignosa, Laidisia, Pollarolo, Caneva, Masino, Arzano, Cimitero, Noceto Superiore, Dietro Poggio, Castellazzina, Audisio, Battigia;

comune di Ricaldone, per l'intero territorio comunale;

comune di Morsasco, per le località Bricco Casanova, Pieve Superiore, Pieve Inferiore, Bissone, Cascinotto.

Asti - grandinata del 28 maggio 1973 (art. 7) e grandinata dell'8 giugno 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Agliano, per le località Brusasacco, S. Rocco, Madonna di Molizzo, Bologna;

comune di Albugnano, per le località Cola, Giannetto, Peschiera, Nebbia, Belsito, S. Gottardo, Serra, S. Lucia, Bertacchi, Striglia, Panseglio;

comune di Antignano, per le località Cambalano, Motta, S. Stefano, Montrucchio;

comune di Aramengo, per le località Bricco, Bonito, S. Rocco, S. Maria, Marmorito, Perello, Quasso, Casassa, Prato Rotondo;

comune di Asti, per il territorio confinante con Settime, Cinaglio, Monale, Baldichieri, Tigliole (esclusa zona Battibò), Cellenomondo, Revigliasco, Mongardino, fino alle località seguenti (che sono escluse): Torrazzo, Borgo Tanaro, Torretta, Sessant concentrico e Valle Artiglione;

comune di Buttigliera, per le località Girola, Favorita, Belvedere, Ghetto, Serra, Campora, Bergantino, Eremo, Carolina, S. Vito, Bricco Ottavio, Torretta;

comune di Camerano Casasco, per le località Madonna, S. Bartolomeo, Serra, Valle Margherita, Casasco, Vignassa;

comune di Capriglio, per la località Agagliate;

comune di Castelletto Molina, per le località Montarvello, S. Martino, Robiano, Serra, Vallone, Bocchiera, Mondolce, Gherda, Molina;

comune di Castelnuovo Calcea, per le località Valmanella, Cavino, Preie, Valleggia, Bricco Cantarella, Montà, Lavano, Persiore, Momparone, S. Rocco, Gavelli;

comune di Castelnuovo Don Bosco, per le località Baina, Ranello, Collina Appiano;

comune di Celle Enomondo, per le località Accatino, S. Carlo, S. Andrea, Concentrico, Pozzo Ronco, Moschetto, Pratogrande;

comune di Cinaglio, per le località Casero, S. Grato, Sorelle, Peceto, Bricco Polenta, S. Rocco, Valancurone, Roreto, Migliarini;

comune di Cortandone, per l'intero territorio comunale;

comune di Cortazzone, per le località Briccarello, Valroino, Collina del Negro, Vanara, Valmezzana, Giaretto, Ghenina, Valmauro, Mongiglietto, Valpintora, Cascinetta;

comune di Fontanile, per le località Caffarella, Nostra Signora di Neirano, Bellati, Croci, Ciocca, Costa, Penna, Concentrico;

comune di Incisa Scapaccino, per le località Bauda Bassa, Garonetta, Vaglimondo, Frione;

comune di Isola d'Asti, per le località Molini di Isola, Bricco Marina, Isola Alta, S. Rocco, S. Pietro, Bricco Rocchette, Isola Piano, Bricco Mondo, Castellazzina, Francia, Repergo, Calita;

comune di Maranzana, per le località Badia, Avezzano;

comune di Maretto, per le località Campia, Valle Maretto, Bricco Beltramo, Serra Goria;

comune di Mombaruzzo, per la località Casalotto;

comune di Mombercelli, per l'intero territorio comunale esclusa la località Ronchi;

comune di Monale, per le località Aris, S. Grato, Barbiere, Casci Giarola, Magone, Cascina delle Monache;

comune di Mongardino, per l'intero territorio comunale;

comune di Montafia, per le località Palazzo Borello, Collina Nigiotto, Ravizza, Val di Serro;

comune di Montaldo Scarampi, per l'intero territorio comunale;

comune di Montegrosso, per l'intero territorio comunale escluse le località Tana, Gorra, S. Stefano, Zucchetto e Messadio;

comune di Nizza Monferrato, per le località Baglio, Toetto, S. Michele, S. Nicolao, Boidi, Villalta, Ponte Verde, Casino, Colombaro, Bricco, Vallarasca, Tessitora, Bruciata, S. Pietro, Boschetto Nuovo, e territorio confinante con Vaglio Serra;

comune di Pino d'Asti, per le località Benna, Vaiano, S. Francesco, Monsparone, Galavertino, Malino, Casot e territorio confinante con Albugnano e Castelnuovo Don Bosco;

comune di Quaranti, per l'intero territorio comunale;

comune di Revigliasco, per l'intero territorio comunale;

comune di Roatto, per le località Pangeri, Cà Nuova;

comune di S. Marzano Oliveto, per le località Cascina Comune, Saline Basse, Bricco, Mombaruzzo;

comune di Settime, per le località S. Carlo, Rivalta, Sala, Castello Antico, Broglio, Passau, Sabbionera, Bricco Chiusano Tirone, Valoeisa, Mandolera, Rubatera, Collina Bruseiso, S. Rocco;

comune di Tigliole, per le località confinanti con il centro abitato e le località S. Lorenzo, S. Carlo, Vignassa, Ferrero, Stazione S. Damiano, Calvino, Rivere, Perosini;

comune di Vaglio Serra, per le località S. Pancrazio, Intolle, Sotto La Rocca, Braglia, La Serra, Boglietto, Lipiai, Carella, Cascina Stella, Cascina Serra, Carpineta, La Pietra, Sermassa;

comune di Viale, per le località Cascinetta, S. Vittoria;

comune di Vigliano, per l'intero territorio comunale;

comune di Villafranca d'Asti, per le località Valle Audana, S. Grato, Bordone, Cascina Rabino, Case Bruciate;

comune di Villanova d'Asti, per le località Tre Cerri, Perepentola, Vadonia, Paracca, Don Bianco, Madonna di Casale;

comune di Soglio, per le località Passerenga, S. Giorgio, S. Pietro;

comune di Vinchio, per le località Noche, Valle S. Pancrazio, Valle Favaro, Bastita, Casa Villa, Concentrico, Settevie, Broito, S. Michele, Mortara, Ivasco, Via Vaglio, Vinassa, Langa, Via Belveglio.

Vercelli - grandinata dell'8 giugno 1973:

comune di Roppolo, per il territorio meridionale comunale delimitato a monte dalla strada Viverone - Roppolo Centro - Castello Salomone e Dorzano;

comune di Viverone, per le località Comuna, Masseria, Veneria e il territorio comunale ubicato a occidente della condotta idrica forzata sino ai confini con Zimone e Piverone;

comune di Cavaglià, per le località Logge, Lovissa, Corbellino, Roleto, Caniglio, Moriondo, Gamba, Strà Dua Superiore, Dua Inferiore, Salone;

comune di Zimone, per la parte meridionale del territorio a nord della strada Magnano, Zimone, Peverano di Roppolo;

comune di Dorzano, per la parte occidentale del territorio comunale ad ovest della strada Cavaglià - S. Secondo di Salussola.

Novara - grandinate del 7 e 8 giugno 1973 (art. 7).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10725)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1973.

Esonero dalle revisioni periodiche dei recipienti in un sol pezzo in alluminio e sue leghe fino a 5 litri di capacità, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e le successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Considerato che, per effetto del regolamento citato i recipienti di acciaio in un sol pezzo, di capacità non superiore a 5 litri, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sono esenti dalle revisioni periodiche;

Ritenuta l'opportunità di uniformare le disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei recipienti in un sol pezzo in alluminio e sue leghe a quelle vigenti per gli analoghi recipienti in acciaio;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Articolo unico

I recipienti in un sol pezzo (bombole) in alluminio e sue leghe, di capacità non superiore a 5 litri, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, approvati in base alle prescrizioni tecniche contenute nella 63ª serie di norme integrative al regolamento citato nelle premesse, sono esenti dalle successive revisioni periodiche.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: PRETI

(10745)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio OMSA di Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzificio OMSA di Faenza (Ravenna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio OMSA di Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(10744)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.
Nuovi coefficienti di resa nella produzione dell'aceto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1965, concernente le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 42 del decreto presidenziale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, che detta nuove modalità in materia di documenti di accompagnamento e di registri dei prodotti vinicoli;

Ritenuta la necessità di prevedere nuovi coefficienti di resa a seguito della entrata in vigore della legge 9 ottobre 1970, n. 739, che pone il divieto di destinare all'acetificazione il vinello;

Decreta:

Art. 1.

Nel registro di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1973, la annotazione della gradazione alcolica del prodotto base (vino), destinato all'acetificazione, deve essere effettuata in gradi ettolitri ottenuti moltiplicando gli ettolitri presi in carico per la gradazione alcolica percentuale accertata.

L'acidità volatile presente, quando oltrepassa il grammo per litro, deve venire computata come alcole moltiplicando il suo valore, espresso in grammi per cento millilitri, per il coefficiente 1,02.

La registrazione relativa alla gradazione acetica dell'aceto prodotto deve essere effettuata in gradi ettolitri di acidità ottenuti moltiplicando gli ettolitri di aceto per la gradazione di acidità percentuale accertata.

I gradi ettolitri di acidità dell'aceto prodotto non devono essere superiori ai gradi ettolitri di alcole del vino trasformato, moltiplicati per 0,95, quando la lavorazione è stata effettuata con sistemi di acetificazione rapida e per 0,90, quando la acetificazione è stata effettuata con sistemi di lavorazione a trucioli od altri sistemi tradizionali.

E' consentito un calo di affinamento del 10 per cento riferito alle rese massime sopra indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

(10726) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo popolare a r.l., con sede in Marola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia alla Società cooperativa di consumo popolare a r.l., con sede in Marola (La Spezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo popolare a r.l., con sede in Marola, costituita per rogito notaio Mario Federici in data 25 novembre 1906 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Renato Trieste ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

(10728) p. *Il Ministro*: CORTI

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione del Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della Regione veneta;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione previsti dal-

l'art. 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Belluno - grandinate del 29 giugno, 7, 17 e 18 luglio (articolo 7).

Padova - temporale dell'8 marzo 1973; grandinate del 29 giugno, 7, 9, 12 luglio nonchè grandinata e tromba d'aria del 14 luglio 1973 (articolo 7); tromba d'aria del 9 luglio 1973 e grandinate del 6, 7, 12, 14 luglio 1973 (articoli 4 e 5):

comune di S. Giorgio delle Pertiche per le frazioni Cocche verso Nord;

comune di Bagnoli di Sopra per le località C. Gallo, C. Mariero, Zeperneo, Cappelline, B. S. Martino, B. Borletti, Casotte, B. Cavalli, Bandiere, B. Salon, Ponte Zeperneo;

comune di Candiana per le frazioni: Manfrin, C. S. Leonardo, S. Pietro, C. Emilia, Legnose;

comune di Galzignano per le frazioni: C. Zampieri, Pezza Grande, Le Motte, Canova, C. Bertazzo, Regazzoni, Confine con Montegrotto, Bagni, S. Bartolomeo, il Canaletto, Porto, Nora, Villa Bianca, S. Maria Assunta;

comune di Montegrotto per le frazioni: Regazzoni Bassi, Regazzoni Alti, C. Tasinato, C. Dione, M. Oliveto, Scagliole, Turri, C. Lunga, M. Ceva, C. Barbaro, M. Castellone, Scaldanella;

comune di Rovolon per le frazioni: Bosco, Vergrolongo, Colombara, confine scolo Bandezza;

comune di S. Pietro Viminario per le frazioni: Capit. S. Antonio, B. Voltan, confini con Cartura, C. Rossetto;

comune di Teolo per le frazioni: Costanzo, Castaldello;

comune di Torreglia per le frazioni: Torreglia Alta, Abate Barbieri, Vallorto;

comune di Arre per le frazioni: Cà Brazzo, Turrin, Magagna, Valli Crimane, Vallone, Brunello, Fabbrica, Cristo, Gnocche, Campagnola, Citron, Moretto via Sorgaglia;

comune di Carrara S. Giorgio per le frazioni: C. Michieli, Chiesetta Pigozzo, Conca Battaglia, C. Bottin, Ponte Chiodare, Castello Zamborra, C. Corradin, La Botticina, Pescante, Maria Ausiliatrice, Figarolli fino al limite scolo Botticina;

comune di Carrara S. Stefano per le frazioni: C. Candeo, B. Fracassa, C. Valentini, Conselvana sino al limite C. Amistà;

comune di Cartura per le frazioni: Pozzetto, Zanovello, Capitello, Bazza, Berto, Casarto, Burattin, B. Voltan, Filone, Cartura, Albera, Trevisana, Pavan, Motta, Manzato, Fossalta, Nuvoletto, Sanguin, Cà Brusà, Scarabello, Disarò, Cà Bianca, Gazzo, Schiesari, Barbetta, Littamè, Lollo, Amistà, Casoni;

comune di Conselve per le frazioni: B. Rodina, Cà Maistrò, Levà, C. Mazzucco, C. Bottaro, B. Deganello, C. Zamborlin, Fossalta fino a C. Pavin, Pontecchio sino al limite C. Rosso e Mazzetto, Conselve, Beolo sino al limite di B. Puozzo, Fondà, Tezzone, S. Benedetto sino al limite B. Colpi, C. Bernardi, B. Penon, C. Manfrotto, via Arre sino al confine con Arre, via Fiesso sino al confine con Arre, B. Zanellato, C. Greggio, via Palù sino al canale La Fossetta;

comune di Maserà di Padova per le frazioni: C. Sartore, C. Ravazzolo, C. Bottin, Scolo Bolzani, C. Toaldo, C. Santinello, C. Furlan, Poligono, C. Ranghetto, C. Greggio, C. Barison, C. Garbo, C. Bertipaglia;

comune di Terrassa Padovana per le frazioni: C. Rosa, G. Gallo, Scolo Prarie, V. Bragadin, B. Zilio, C. Peraro, B. Polonio, Rena, Centro, Guizza, C. Capuzzo, C. Schiesa;

comune di Albignasego per le frazioni: Bugazzi, Voltan, Vasoin, Tacco, Zecchin, Cavallini, Carpanedo, Bettio, Lion, S. Giacomo, Nardi;

comune di Casale di Scodosia per le frazioni: Nogarole, Fornace, Macello, Spigafasoi, Centro, S. Stecca, via Nuova, S. Serraglia, Campagnola, C. Calore, Altaura, Briane, C. Pianton, Campelto, Colmello, C. Prima Valle, C. Valle, D'Orbese;

comune di Merlara per le frazioni: Battipaglia, Fratta, Ponte Valbonella Stili, Argine del Corso, Val di Maso, Terrazzo, Zurlara, Dugale, Fisco, Borgoeuro, Rialto, Centro, Bindola, Oriale;

comune di Legnaro per le frazioni: Sud statale Piovese;

comune di Padova per le frazioni: Camin (Valli-Gramogne-Nicoletto-Salmaso) Salboro (Pozzoveggiani-Marzotto);

comune di Ponte S. Nicolò per le frazioni: Rio, Schiavolin, Artuso, Marchioro, Paccagnella, Gaudio;

comune di Saonara per le frazioni: Brenta Secca sud, Sabbioncello, Grulli, Villatora, Villanova, Tombelle, Zago, Nord strada Brenta Secca.

Rovigo - brinate del 14-15 aprile, temporali del 14-15 giugno, 7 e 9 luglio 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Bagnuolo Po per le località: Stradone Runzi, Ramina, via Ariosto;

comune di Canda per la località Campagnola;

comune di Castelguglielmo per le località: Bressane, Marinaga;

comune di Ficarolo per le località: Pivate, Cerutti;

comune di Occhiobello per le località: Chiavica, Cà Vecchia;

comune di Rovigo (frazione Boara Polesine), località Casanova;

comune di Canda per le località: Cuori, Grimana, Quattro Strade.

Treviso - grandinate del 9 marzo, 3 aprile, 7 e 30 maggio, 3, 25 e 29 giugno, 6, 7 luglio 1973 (art. 7); temporali del 17, 19, 22, 27 luglio 1973 (articoli 4, 5 e 7):

comune di Cappella Maggiore per la località omonima;

comune di Carbonera per le località: omonima, Bibano, Pezzan;

comune di Casale sul Sile per la località Conscio;

comune di Cessalto per le località: Campagna, Bosco, S. Marco;

comune di Chiarano per la località Dosa di Sotto;

comune di Cison di Valmarino per la località Rolle;

comune di Colle Umberto per le località: omonima, S. Martino, Campion;

comune di Conegliano per le località: Scomigo, Ogliano, Guizza, Valbona;

comune di Cordignano per le località: omonima, Silvella, Pinidello, Villa;

comune di Godega S. Urbano per la località Campardo;

comune di Mogliano Veneto per la località Zerman;
comune di Monastier per le località: (intero territorio);
comune di Paese per le località: Porcellanego, Castagnole;
comune di Ponzano Veneto per le località: omonima, Merlengo, Paderno;
comune di Preganziol per la località Baracca;
comune di Regrontolo per la località Mire;
comune di Roncade per le località: Biancade, S. Andrea, di Riul, Casaria;
comune di S. Biagio di Callalta per le località: omonima, S. Martino, Olmi, Rovarè, Nerbon, Spercenigo, S. Floriano, S. Andrea;
comune di S. Fior per le località: Castel Roganzuolo alto;
comune di S. Pietro di Feletto per le località: omonima, Rua, Mire, S. Maria, Bagnolo;
comune di Salgareda per le località: Campobernardo, Campodipietra, Arzeri;
comune di Sarmede per le località: omonima, Rugolo;
comune di Silea per le località: omonima, Lanzago, Cendon;
comune di Tarzo per le località: omonima, Corbanese, Arfanta;
comune di Treviso per le località: S. Bona, Borgo Furo, S. Pelagio, S. Rosario, S. Artemio;
comune di Villorba per le località: Carità, Lancenigo, Borgo Fontane, Fontane, S. Artemio;
comune di Vittorio Veneto per le località: S. Giacomo, Carpesica, Cozzuolo, Confin, Fomeniga, Manzana;
comune di Zenson di Piave per le località: Isola di sotto, Campolongo;
comune di Vittorio Veneto per le località: S. Giacomo, Carpesica, Confin, Cozzuolo, Fomeniga, Manzana;
comune di Colle Umberto per le località: omonima, Campion;
comune di Tarzo per la località Corbanese;
comune di Monastier per la località via Pavanti.

Venezia - tromba d'aria del 29 giugno 1973, grandinate del 7, 19 e 22 luglio 1973, vento accompagnato da grandine del 15 luglio 1973 (articoli 4, 5, 7 e 13):
comune di Fossalta di Portogruaro per le località: Vado, Fratta, centro abitato del comune e località con esso confinanti;
comune di Teglio Veneto per le località: Cintello e centro abitato del comune e località con esso confinanti;
comune di Gruaro per le località: Abbazia, Belvedere, Giai, Papa Giovanni, Fontan, Roma, Boldara, Portogruaro;
comune di Cona per le località: Conetta, Zuccona, Rotonda, Motteselle, Bonicella, Palazzetto, Idrovora, Tassi, Foresto;
comune di Cavarzere per le località: Rottanova, Giare Inferiori e Superiori, Sabbioni, Rossetta, Coette Basse, Coette Alte, Civinella, Molina, Marcanta, Cà Venier, Lezze, Cà Labia, Cà Piasenti, Baggiolina, Cà Tron;
comune di Fossalte di Piave per l'intero territorio comunale;
comune di Noventa di Piave per l'intero territorio comunale;
comune di Meolo per la località Castelletto;
comune di Musile di Piave per le località: Gonfo e Croce;
comune di S. Donà di Piave per le località: Musetta di Sotto, S. Osvaldo, Musetta di Sopra, Bassette, S. Teresina, Tessere, Grassaga, Formughè, Fossà, Calvecchia, Borgovecchio, Falesè, Brusade, Canal Navigabile, Cà Baldù, Fornaci, Cittanova, Fiumicino;
comune di Ceggia per le località: Riva Zancana, Fossà, Formighè, Pra di Arca;
comune di Torre Mosto per le località: Staffola, La Rotta, Boccafossa, Senzielli;
comune di Eraclea per le località: Busatonda, Ponte Capitello;
comune di Portogruaro per le località: Mazzolada, Boscon, Braghina, Cà Sariani, Cà della Pasqua, Lison, Fornace, Lison Bonifica, via Triestina;
comune di Concordia Sagittaria per le località: Bandoquerelle, Vencher, Teson;
comune di Caorle per le località: S. Giorgio di Livenza, Cà Cottoni, 8ª presa, Ponte Triangolo, Senzielli, Ponte Cavanella;
comune di S. Stimo di Livenza per le località: Pozzo, La Salute, Tenuta Bonotto, Borgo S. Pietro, Cà Gemelle, Palazzina, Borghetto, Cà Indipendenza, Agenzia Veronese;
comune di Vigonovo per le località: Sarmazza Destra, via Dante, via Piovego, via Sagreto, via Verdi, via Padova, Tombelle, via Mazzini, via Codiceto, via Roma, via Sarmazza sinistra, via Pava, via Altinate, via Nogia, Galta 1ª, Galta 2ª, via Pascoli;
comune di Strà per le località: S. Pietro, via Sazara, via Altinate, via Galta, via Brenton, via del Pozzo, via Barbariga;
comune di Fosson per le località: via Pava, via Favalli, via Roverelli.

Verona - grandinate del 7, 12, 15, 21 e 24 luglio (articoli 5 e 7):
comune di Pescantina per le località: Cà Cere, Flizzini, Brizzi;
comune di S. Ambrogio di Valpolicella per le località: Gargagnago, Cà Monte, Monteleone, Prunee, Cà Sotto Ces, Corte Pasquini, Cà Trezza;
comune di S. Pietro Incariano per le località: Bure, Stefani, Marangosci, Cà Muraghe, Bure, Bure Alto, Villa Monga, Villa Girardi, Cimitero di Bure, Cariano, Cà Vegrì, Calandrina, Casette;
comune di Fumane per le località: Mazzurega, Cavarena, Costa, Carpane, Marega, S. Micheletto, La Volta, Banchette, Fumane capoluogo;
comune di Peschiera del Garda per le località: Sermana, Bassanella, Cà Conta, C. Bassona, Rovizza, Lizzara, S. Cristina, Massoni, Villa Consolaro, Otella, Sansomina, Berra Vecchia.

Vicenza - grandinate del 23, 25 e 29 giugno 1973; 5, 7, 12, 17 e 22 luglio 1973 (art. 7).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(10700)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio in data 30 gennaio 1973 l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione di 120 milioni di lire disposta dal conte Goffredo Manfredi di Roma per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche da destinare ai laboratori della facoltà di ingegneria.

(10747)

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 29 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	566 —	566 —	565,50	566 —	565,90	566 —	566,15	566 —	566 —	566 —
Dollaro canadese . . .	563,70	563,70	563 —	563,70	563,40	563,70	563,50	563,70	563,70	563,70
Franco svizzero	186,93	186,93	186,30	186,93	186,60	186,90	186,35	186,93	186,93	186,93
Corona danese . . .	97,99	97,99	98,10	97,99	97,80	97,98	98,10	97,99	97,99	97,99
Corona norvegese . .	101,40	101,40	101,40	101,40	101,25	101,35	101,50	101,40	101,40	101,40
Corona svedese	134,95	134,95	135,25	134,95	134,50	134,95	135 —	134,95	134,95	134,95
Fiorino olandese . . .	211,21	211,21	211,25	211,21	210,30	211,22	211,10	211,21	211,21	211,21
Franco belga	15,0925	15,0925	15,10	15,0925	15,03	15,08	15,08	15,0925	15,09	15,09
Franco francese	131,29	131,29	131,50	131,29	131 —	131,28	131,25	131,29	131,29	131,29
Lira sterlina	1394,55	1394,55	1396 —	1394,55	1389 —	1395,05	1395,50	1395,55	1394,55	1394,75
Marco germanico . .	231,25	231,25	231,25	231,25	230,60	231,20	231,20	231,25	231,25	231,25
Scellino austriaco	31,35	31,35	31,40	31,35	31,15	31,34	31,33	31,35	31,35	31,35
Escudo portoghese . .	24,35	24,35	24,40	24,35	24,20	24,32	24,30	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola . . .	9,975	9,975	10 —	9,975	9,95	9,98	10 —	9,975	9,97	9,97
Yen giapponese	2,1425	2,1425	2,15	2,1425	2,05	2,15	2,16	2,1425	2,14	2,14

Media dei titoli del 29 agosto 1973

Rendita 5 % 1935	107,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,200
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni esteri)	93,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94,675
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	93,925
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	95,475
» 6 % » » 1970-85 . . .	97,975
» 6 % » » 1971-86 . . .	98,275
» 6 % » » 1972-87 . . .	98,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,450
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,550
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,750
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1973

Dollaro USA	566,075
Dollaro canadese	563,60
Franco svizzero	186,64
Corona danese	98,045
Corona norvegese	101,45
Corona svedese	134,975
Fiorino olandese	211,155
Franco belga	15,086
Franco francese	131,27
Lira sterlina	1395,025
Marco germanico	231,225
Scellino austriaco . . .	31,34
Escudo portoghese	24,325
Peseta spagnola . . .	9,987
Yen giapponese	2,151

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1725/73 e n. 1893/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-7-1973 al 15-7-1973	dal 16-7-1973 al 31-7-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.906,25	8.906,25
	04.01-115	b. altri	7.656,25	7.656,25
		II altri:		
		a in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.656,25	7.656,25
	04.01-251	bb. altri	7.656,25	7.656,25
	04.01-255	2 superiore a 4 %	9.562,50	9.562,50
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-310	aa. latte scremato	7.031,25	7.031,25
	04.01-351	bb. altri	7.031,25	7.031,25
	04.01-355	2. superiore a 4 %	8.937,50	8.937,50
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	20.818,75	20.818,75
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	44.043,75	44.043,75
	04.01-805	III. superiore a 45 %	68.062,50	68.062,50
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) e (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	2.787,50	2.787,50
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	26.625,00	26.625,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	46.843,75	46.843,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . .	48.093,75	48.093,75
	04.02-275	4. superiore a 29 % . .	55.925,00	55.431,25
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 % . .	22.875,00	22.875,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	43.093,75	43.093,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . .	44.343,75	44.343,75
	04.02-375	4. superiore a 29 % . . .	52.175,00	51.681,25
		III Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.956,25	9.956,25
	04.02-430	2. altri	13.443,75	13.443,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	44.043,75	44.043,75
	04.02-475	2. superiore a 45 %	68.062,50	68.062,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-7-1973 al 15-7-1973	dal 16-7-1973 al 31-7-1973
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	228,75 per kg (*f*)	228,75 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	430,94 per kg (*f*)	430,94 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	521,75 per kg (*f*)	516,81 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	228,75 per kg (*g*)	228,75 per kg (*g*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	430,94 per kg (*g*)	430,94 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	521,75 per kg (*g*)	516,81 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.725,00	18.725,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	440,44 per kg (*g*)	440,44 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	680,63 per kg (*g*)	680,63 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % . . .	80.075,00	80.075,00
	04.03-900	B. altro	97.693,75	97.693,75
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 u.c. ed inferiore a 171,68 u.c. . . .	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 u.c.	65.106,25 (*m*)	65.106,25 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 171,68 u.c. e inferiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	65.106,25 (*m*)	65.106,25 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 219,68 u.c. per 100 kg di peso netto	65.106,25 (*m*)	65.106,25 (*m*)
	04.04-190	II. altri	65.106,25	65.106,25
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	64.568,75 (*p*)	69.218,75 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	36.375,00	36.375,00
	04.04-305	II. altri	36.375,00	36.375,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-7-1973 al 15-7-1973	dal 16-7-1973 al 31-7-1973
04.04 (segue)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	53.987,50	53.987,50
	04.04-405	2. superiore a 48 %	58.268,75	58.268,75
	04.04-407	b. superiore a 36 %	108.268,75	108.268,75
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	64.568,75	69.218,75
	04.04-513	2. Pecorino	64.568,75	69.218,75
	04.04-515	3. altri	64.568,75	69.218,75
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	53.031,25	53.031,25
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	54.662,50 (*t*)	54.662,50 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	54.662,50 (*u*)	54.662,50 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	54.662,50 (*v*)	54.662,50 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	54.662,50 (*v*)	54.662,50 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	54.662,50	54.662,50
	04.04-780	bb. non nominati	54.662,50	54.662,50
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	41.000,00	41.000,00
	04.04-860	2. altri	104.662,50	104.662,50
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	64.568,75	69.218,75
	04.04-913	2. Pecorino	64.568,75	69.218,75
	04.04-915	3. altri	64.568,75	69.218,75
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	104.662,50	104.662,50
	04.04-970	2. non nominati	104.662,50	104.662,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	9.681,25	9.681,25
	17.02-190	II. altri	9.681,25	9.681,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	9.681,25	9.681,25
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	9.681,25	9.681,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-7-1973 al 15-7-1973	dal 16-7-1973 al 31-7-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	18.406,25	18.406,25
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	23.668,75	23.668,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	21.937,50	21.937,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	17.581,25	16.331,25
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	23.668,75	23.668,75

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 1.787,50 (millesettecentottantasette e cinquanta centesimi);

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 1.787,50 (millesettecentottantasette e cinquanta centesimi);

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali ~~mezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.~~
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6% del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 73,05 u.c. (pari a lire 45.656,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(10697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a ventotto posti di sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 18 dicembre 1944, n. 470;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 102;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a ventotto posti di sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle disposizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data del presente decreto;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — specialità costruzioni aeromeccaniche; nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, della laurea in ingegneria aerospaziale o della laurea in ingegneria aeronautica.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità fisica, l'idoneità psico-attitudinale al servizio di cui alla lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1ª Ottimo, 2ª Buono, 3ª Sufficiente, ed i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 2ª Sezione 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1 i candidati dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 2ª Sezione 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottoscritti documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dal suddetto documento dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5 utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, la graduatoria verrà formata da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra sarà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale con la assegnazione di 6 punti per la 1ª categoria ottimo, 3 punti per la 2ª categoria buono, nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) sei punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) quindici punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta per la ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altra laurea, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo tecnico scientifico;

attestati rilasciati dagli enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca, spagnola. Non potrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 3 della lettera *c)* non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso provvederà alla formazione della graduatoria, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità fisica e psico-attitudinale che verrà valutata successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b)* del precedente art. 5.

Tale graduatoria è condizionata all'accertamento di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 2.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai prescritti accertamenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2 presso i competenti organi dell'Aviazione militare che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di risultare vincitori del concorso.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti, la commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità fisica e psicoattitudinale conseguita dai medesimi sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti vincitori del concorso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e)*, del presente bando dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 9.

La nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche, sarà conferita, in ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei nel numero dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà agli effetti giuridici dalla data del decreto di nomina ed agli effetti economici dalla data di presentazione degli interessati ai reparti od enti di destinazione.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, saranno inviati a frequentare un corso di istruzione militare della durata e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti dovranno effettuare il servizio militare di leva per la durata di mesi quindici.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1973
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 282

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . .
(provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente
al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . .

n. cod. post. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . . ruolo . . . specialità (2) . .;

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . nell'anno (5) . .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (7). .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . .,
2) . .,
3) . .,
ecc. .

., lì

(data)

Firma .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9) .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aviazione militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10749)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riapertura dei termini della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 18 aprile 1973, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Considerato che l'esiguo numero delle domande di ammissione ai predetti esami, pervenute al Ministero della sanità entro il termine utile per la presentazione delle domande stesse, non consente una adeguata partecipazione di candidati;

Attesa la carenza dei medici di bordo fatta presente anche dalla Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di che trattasi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto citato in premessa, sono riaperti per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1973

Il Ministro: Gui

(10733)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.